



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

Viale Garibaldi 44/a - 30030 Venezia-Mestre

tel-fax: 041/5341894

e-mail: ordine@agronomiforestalivenezia.it

Internet: www.agronomiforestalivenezia.it

REGOLAMENTO RISCOSSIONI

approvato con delibera n. 2013-12
del 13 giugno 2013

In vigore dal 1 gennaio 2012

PREMESSA

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Venezia, al fine di disciplinare il procedimento di riscossione dei contributi annuali di iscrizione,

- visto l'art. 13 lett. l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali il potere di stabilire, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari,
 - visto l'art. 13 lett. m) che attribuisce allo stesso il compito di adottare provvedimenti disciplinari verso l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio Nazionale,
- adotta il seguente

REGOLAMENTO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo annuale di cui all'art. 13, lettera l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i. e definito quale somma che ogni iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Venezia deve pagare ogni anno fino al momento della cancellazione.

Sono esclusi dal pagamento gli iscritti appartenenti alle categorie B, C e D di cui al "Regolamento delle categorie di Iscritti soggette ad esonero e delle onorificenze" approvato dal CONAF con delibera n. 122 del 22/04/2010.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 13 lett. l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i. entro il mese di febbraio di ogni anno, all'atto di predisporre i conti consuntivo e preventivo, individua l'ammontare della quota di iscrizione annuale necessaria e sufficiente a coprire le spese previste.

E' facoltà del Consiglio stabilire quote differenziate per le nuove iscrizioni nonché per i Colleghi appartenenti a particolari categorie d'età, di merito professionale o giuridiche (giovani, anziani, con nota a margine, ecc.).

Entro il successivo mese di marzo, come previsto dall'art. 17 della L. 3/76 e dall'art. 4 del DPR 350/81, viene convocata l'assemblea degli iscritti che provvede all'approvazione dei conti e della quota.

ART. 3 - TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Sono tenuti al pagamento della quota annuale tutti coloro che risultano iscritti alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento o che abbiano presentato regolare istanza di iscrizione entro il 31/12 dell'anno precedente.

Sono esclusi coloro che entro il 31/12 dell'anno precedente abbiano presentato domanda di cancellazione.

In casi eccezionali ed opportunamente motivati, il Consiglio può valutare la possibilità di esonerare dal pagamento gli iscritti la cui richiesta sia pervenuta successivamente alla citata scadenza.

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione.

Salvo eventuali diversi accordi tra gli Ordini Provinciali, in caso di trasferimento valgono le disposizioni di seguito elencate:

- a. i provenienti da altro Ordine, che abbiano presentato richiesta di iscrizione all'Ordine di Venezia entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sono tenuti a pagare il contributo relativo all'anno di riferimento all'Ordine di Venezia;
- b. gli iscritti che abbiano richiesto all'Ordine di Venezia il nulla osta per il trasferimento ad un altro Ordine entro il 31/12 dell'anno precedente pagheranno la quota all'Ordine di destinazione solo nel caso in cui entro la medesima data sia pervenuta all'Ordine di Venezia la comunicazione di avvenuta iscrizione al nuovo Ordine. In caso contrario il contributo sarà dovuto all'Ordine di Venezia.

Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'Albo.

La richiesta di cancellazione o trasferimento avanzata dall'iscritto non in regola con i pagamenti dovuti è accoglibile ma rimangono integri i diritti dell'Ordine di procedere al recupero delle quote non versate per il periodo di morosità nonché delle spese derivanti e conseguenti.

ART. 4 - FORMAZIONE DEI RUOLI

Entro il mese di aprile, il Tesoriere provvede alla formazione dei ruoli predisponendo l'elenco degli iscritti al 1 gennaio dell'anno in corso con l'indicazione della quota per l'anno corrente eventualmente aumentata degli oneri (sanzioni e costi) conseguenti ad accertati ritardi di pagamento relativi all'anno precedente e lo invia all'Ente convenzionato per la riscossione.

ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI E REGIME SANZIONATORIO

Il pagamento delle quote annuali deve pervenire entro il 30 giugno dell'anno di riferimento con le modalità individuate dal Consiglio dell'Ordine e comunicate dal Presidente a tutti gli Iscritti.

In caso di pagamento effettuato dopo tale termine, l'iscritto dovrà tener conto della sanzione per la morosità calcolata nella misura di 2 €/mese e dei costi di segreteria e/o consequenziali all'attivazione della procedura disciplinare. Tali oneri dovranno essere sommati alla quota annuale secondo le modalità espone nella seguente tabella:

DATA PAGAMENTO	SANZIONE	SPESE	NOTE
30 giugno	scadenza pagamento quota annuale		
1 - 31 luglio	quota annuale + 2,00		
1 - 31 agosto	quota annuale + 4,00		
1 - 30 settembre	quota annuale + 6,00		
1 - 31 ottobre	quota annuale + 8,00		
1 - 30 novembre	quota annuale + 10,00		
1 - 31 dicembre	quota annuale + 12,00	10,00	lettera sollecito
1 - 31 gennaio	quota annuale +		

	14,00		
1 - 28/29 febbraio	quota annuale + 16,00		
1 - 31 marzo	quota annuale + 18,00		
1 - 30 aprile	quota annuale + 20,00		
1 - 31 maggio	quota annuale + 22,00		
1 - 30 giugno	quota annuale + 24,00	10,00	lettera sollecito
1 - 31 luglio	quota annuale + 26,00		
		+ 50,00	procedimento disciplinare

In caso di inadempienza, i predetti oneri saranno conteggiati d'ufficio e posti a carico dell'iscritto moroso in occasione della formazione dei ruoli dell'anno successivo.

ART. 6 - AVVISI DI PAGAMENTO

Entro il mese di aprile, il Presidente, eventualmente per il tramite dell'Ente convenzionato, provvede ad inviare a ciascun iscritto una lettera contenente tutte le informazioni utili per la corresponsione della quota e degli eventuali oneri indicandone l'ammontare, le modalità di pagamento e rimandando espressamente al presente regolamento per ogni altro chiarimento.

L'avviso, oltre che pubblicato sul sito web dell'Ordine, viene trasmesso elettronicamente a agli iscritti che abbiano comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica (certificata o normale) o inviato per posta ordinaria a quelli privi di recapito elettronico.

È compito degli iscritti accertarsi che l'avviso di pagamento della quota annuale sia pervenuto nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento e segnalarne sollecitamente alla segreteria dell'Ordine la eventuale mancata ricezione.

Quest'ultima, pertanto, non sarà giustificazione ammissibile per un eventuale ritardato pagamento.

Trascorsi 6 mesi dalla scadenza di pagamento, il Tesoriere, dopo aver verificato la mancata corresponsione del contributo annuale o parte di esso, provvede ad inviare agli interessati a mezzo raccomandata AR o PEC un sollecito nel quale devono essere specificati l'importo del contributo annuale, le maggiorazioni derivanti da spese e sanzioni eventualmente dovute, pregresse e maturate.

Trascorsi 12 mesi dalla scadenza di pagamento, dopo che il Tesoriere abbia verificato la mancata corresponsione del contributo annuale o parte di esso, il Presidente invia agli interessati a mezzo raccomandata AR o PEC una lettera monitoria evidenziando il perdurante stato di morosità. La, diffida deve contenere anche l'indicazione dell'importo di cui si chiede il versamento nonché le modalità ed il termine per eseguirlo. Essa costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e, pertanto, deve segnalare che, in caso di inadempienza, si procederà alla sospensione.

Trascorsa inutilmente anche la nuova scadenza fissata, nella prima riunione utile dopo tale data, il Consiglio delibera la sospensione degli iscritti morosi.

ART. 7 - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE PER MOROSITA'

Per tutto quanto concerne le procedure relative alla attivazione e conduzione del procedimento disciplinare si rimanda alla vigente normativa e ad apposito regolamento.

Si ricorda che nel caso di sospensione per morosità si procede secondo quanto previsto dagli artt. 13, 34, 47, 48 e 49 della L. 3/76 e dall'art. 23 del DPR 350/81 e s.m. e i.

Apparendo pacifico che il presupposto di sospensione per morosità non dia margini di apprezzamento discrezionale, non è prevista l'audizione dell'incolpato.

La sospensione dall'esercizio della professione comporta la restituzione della tessera di riconoscimento e del timbro professionale in mancanza della quale il Consiglio procederà a norma dell'art. 23 DPR 350/81 dandone comunicazione alla Procura della Repubblica e per conoscenza al Ministero di Giustizia ed al CONAF.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata dal Consiglio quando l'iscritto dimostri di aver provveduto all'integrale corresponsione delle quote pregresse e degli oneri conseguenti il ritardato pagamento.

La segreteria provvede alle comunicazioni di rito al soggetto interessato ed agli enti indicati nell'art.49 della L.3/76 nonché alla restituzione all'iscritto del timbro professionale e della tessera di riconoscimento.

ART. 8 - ONERE DELLA PROVA

È compito dell'iscritto, in caso di morosità, trasmettere adeguata documentazione attestante il versamento della quota e degli eventuali oneri aggiuntivi.

ART. 9 - NOTIFICHE

Per le notifiche rimane applicabile il 1° comma dell'art. 31 del DPR 350/81 il quale dispone che "in caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate ad ogni effetto presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine per un periodo di 90 giorni".

La lettera spedita ad indirizzo esatto ma non ritirata rispetta la procedura e la compiuta giacenza equivale a valida comunicazione.

ART. 10 - RECUPERO DEI CREDITI

In caso di reiterata omissioni del pagamento della quota annuale, il Presidente, trascorsi 12 mesi dalla comunicazione di sospensione e dopo aver consultato il Consiglio in apposita riunione, darà incarico al Legale affinché proceda alla riscossione coattiva del credito vantato nei confronti degli iscritti morosi.

ART. 11 - EFFICACIA

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012 e annulla e sostituisce ogni atto contrastante pregresso. Tale norma si applica quindi, a tutti gli iscritti non in regola con le posizioni contributive alla data del 31.12.2011.

ART. 12 - NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento viene applicato in via sperimentale per un anno al termine del quale potrà essere fatto oggetto di modifiche e/o integrazioni finalizzate alla stesura di un documento definitivo che dovrà essere approvato dal Consiglio.

Per gli iscritti che all'entrata in vigore del presente regolamento risultino morosi da meno di un anno vale quanto indicato all'art. 6, secondo comma. L'invio del primo sollecito avviene al 31/03/2012.

Gli iscritti attualmente sospesi per morosità mantengono il loro stato e vengono assoggettati alle disposizioni dell'art. 8.

CALENDARIO	
gennaio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ultima riunione utile del Consiglio per deliberare iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti presentate entro il 31/12 precedente ▪ comunicazione agli Enti (CONAF, Federazione, CUP, EPAP) del numero di iscritti al 01/01 dell'anno di riferimento
febbraio	pubblicazione dei bilanci con fissazione della quota annuale
marzo	assemblea per approvazione dei bilanci e della quota annuale
aprile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ formazione dei ruoli sulla base degli iscritti al 01/01 dell'anno di riferimento ▪ invio agli iscritti della comunicazione di pagamento
30 giugno	scadenza per il pagamento della quota (al pagamento effettuato oltre tale limite viene applicata una sanzione pari a € 5 per mese di ritardo)
luglio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ riunione di Consiglio per apertura procedimenti disciplinari per morosità ▪ invio comunicazione apertura procedimento disciplinare a iscritti morosi
31 dicembre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione, cancellazione e trasferimento aventi valore per l'anno di riferimento ▪ invio del 1° sollecito ai morosi (per l'anno di riferimento)